



Allegato alla delibera

n° 34 del 27/04/2011 e.c.

COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n° 21 del 28.02.2002 e successivamente modificato con atti Consiliari n° 57 del 27.05.2008, n° 37 del 18.05.2009, n° 42 del 18.05.2010 e n° 34 del 27.04.2011. (Le modifiche apportate con l'ultima Deliberazione Consiliare, sono riportate in grassetto).

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di cui al seguente art. 2, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni e integrazioni, e l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Definizione dei rifiuti

- 1) Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art. 7, comma 2°, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e *successive modificazioni ed integrazioni*;
- 2) Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 7, comma 3°, dello stesso Decreto e *successive disposizioni di legge*;
- 3) Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla lavorazione ed attività previste all'art. 7, comma 3°, lettera c), d), e), f) del suddetto Decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1. lettera a) del n° 1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27-7-1984, nonché quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 7, secondo quanto previsto dal D.M. n° 219 del 26.6.2000, da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

Art. 3

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n° 507/1993, integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- 1) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
- 2) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità;
- 2) Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, piani interrati, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza inferiore o uguale a metri 1,50, nei quali non sia possibile la permanenza;
 - c) aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possano produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari con destinazione d'uso a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione.

Tutte le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3) Sono altresì esclusi:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 5) Per le attività di seguito elencate, ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed ove risulti difficile determinare la superficie da escludere dalla tassazione ai sensi del comma 4, si applica la detassazione nella percentuale sotto indicata, con esclusione dei locali o aree adibite ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti; la detassazione è accordata a richiesta di parte, con riferimento all'anno successivo se presentata oltre il 20 Gennaio ed a condizione che il richiedente dimostri di smaltire correttamente in proprio i rifiuti non assimilati ai rifiuti solidi urbani allegando idonea documentazione;

ATTIVITA' DETASSAZIONE	
Falegnamerie senza verniciature	10%
Falegnamerie con verniciature	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Gommisti	50%
Elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	50%
Lavanderie e tintorie	30%
Tipografie	30%
Laboratori di analisi	30%
Studi medici	20%
Macellerie che vendono altri generi alimentari	20%
Macellerie e lavorazioni di carni in generi	50%
Barbieri e parrucchieri	10%

Le detassazioni sopra riportate non si applicano per la gestione dei rifiuti di imballaggio, in quanto la relativa disciplina attribuisce ai produttori e agli utilizzatori l'onere della raccolta.

(Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 27.04.2011)

Art. 6

Commisurazione della tassa

- 1) La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati facendo riferimento al coefficiente medio del potenziale di produzione dei rifiuti relativo al Sud di cui alla tabella 3A del Regolamento emesso con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 129 del 4 giugno 1999, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui l'utente sia residente e svolga anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata, limitatamente alla superficie effettivamente utilizzata per tale attività, mentre la rimanente parte dell'immobile viene tassato come abitazione.

Art. 7 *

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.
- 2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) **in misura pari all' 80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt. ma misura più di 600 mt.;**
 - b) **in misura pari al 60% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 3000 mt.;**
 - c) **in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 3000 mt.**
- 3) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida ai Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 gg. a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
- 4) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio sia

svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

- 5) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
- 6) La tassa, che copre anche i costi dello spazzamento delle strade e dello smaltimento dei rifiuti esterni è comunque sempre dovuta nella misura percentuale minima del 40%. anche nel caso in cui l'utente, che produca esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani come individuati nell'art. 2 del presente Regolamento, non si avvalga del servizio, in quanto dimostri di avviare correttamente al recupero, e non allo smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani;

*** (Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 27.04.2011)**

Art.8* Classi di contribuenza

La classificazione delle categorie tassabili è la seguente:

- 01 abitazioni, box auto, cantine;
- 02 cinematografi e teatri;
- 03 *parcheggi scoperti e magazzini senza alcuna vendita diretta, rimessaggi vari e banchine;*
- 04 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggio;
- 05 stabilimenti balneari;
- 06 esposizioni, autosaloni, esposizioni mobili, superfici espositive in genere, fiere;
- 07 alberghi con ristorante;
- 08 alberghi senza ristorante;
- 09 case di cura e riposo;
- 10 ospedali;
- 11 uffici, agenzie, studi professionali, Camera di Commercio, ricevitorie;
- 12 banche e istituti di eredito;
- 13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta, e di altri beni durevoli, vini e liquori, termoidraulica;

- 14 edicole, farmacie, vendita prodotti chimici, terapeutici e della riabilitazione, prodotti parafarmaceutici, tabacchi, plurilicenze;
- 15 negozi particolari quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato;
- 16 banchi di mercato beni durevoli;
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti;
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, maglifici, laboratori pelliccerie, tipografie, lavanderie, orafi (laboratorio), sartorie, fotografi;
- 19 carrozzerie, auto officine, elettrauto;
- 20 attività industriali con capannoni di produzioni; Arsenale M.M.
- 21 attività artigianali di produzioni beni specifici, cantieri navali, lavori subacquei;
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 23 mense, birrerie, hamburgerie;
- 24 bar, caffè, pasticcerie;
- 25 supermercati, pane e pasta, macellerie salumi e formaggi, generi alimentari, panifici, rosticcerie. o vendita polli;
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste;
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, puccherie;
- 28 ipermercati di genere misti;
- 29 banchi di mercato generi alimentari;
- 30 discoteche, night club;
- 31 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme, case di detenzione, case famiglia.
- 32 *autorimesse coperte.*

Per le categorie sopraindicate verranno approvate annualmente aliquote tariffarie entro la data di approvazione del bilancio.

In caso non vi sia alcun provvedimento entro tale termine si intenderanno confermate le aliquote previgenti.

*** (Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 70 del 4.10.2012)**

Art. 9 **Esenzioni**

1) Sono esenti dalla tassa:

- a) **Gli immobili di proprietà del Comune o privata quando adibiti a servizi pubblici Comunali condotti dal Comune o da Ente di diritto pubblico;**
- b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Puglia;
- c) **le Società a totale partecipazione del Comune relativamente agli immobili utilizzati per lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza comunale;**
- d) I disoccupati in situazioni di disagio sociale che nel corso dell'anno solare abbiano sino a € 2.000,00= di reddito, in base al valore risultante dall'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) definitivo del nucleo familiare, e che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario di altro immobile oltre l'abitazione principale, che non dovrà essere diversa dalle categorie A3. A4. A5., e di autoveicoli o motoveicoli di potenza superiore a kilowatt 70;
- e) cittadini che pur non essendo iscritti al centro Territoriale per l'impiego, non fruiscono di mezzi di sostentamento, e comunque versino in condizione di indigenza documentata.

2) **Le esenzioni di cui al punto 1) saranno iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, art. 67 del D.Lgs. n.507/93 come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.**

(Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 27.04.2011)

Art. 10 **Riduzioni**

Le aree scoperte, se operative, usufruiscono della riduzione del 50% della tariffa unitaria per metro quadrato, con riferimento alla categoria di appartenenza.

La tariffa ordinaria è ridotta alternativamente della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione di un terzo;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30% come previsto alla lettera b), comma 4 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nella ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione di un terzo come previsto alla lettera c), comma 3 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993;
- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/93: riduzione del 20%;
- e) abitazioni condotte da disabile con grado di invalidità non inferiore al 75%, o da utente nel cui nucleo familiare vi sia un disabile con grado di invalidità non inferiore

- al 75%, nucleo familiare comunque avente un reddito complessivo non superiore a €.
12.395,00= annui se relativo a trattamento di pensione, e non superiore a €.
20.658,99= annui per reddito da lavoro dipendente, a condizione di non essere
proprietari di altri immobili: riduzione di un terzo;
- f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite
dall'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e le associazioni di cui alla Legge del
7.12.2000 n. 383 che concordano con l'Amministrazione l'ampliamento dei servizi
forniti dal comune e non percepiscano corrispettivi di nessuna natura per l'attività
svolta: riduzione del 50%; (per l'anno 2010 l'agevolazione va richiesta entro il
termine di pagamento della prima rata).

Le riduzioni agevolative di cui al presente articolo saranno concesse, a domanda degli
interessati debitamente corredata, a decorrere dal 20 gennaio successivo alla data di
presentazione della richiesta agevolativa, nel caso in cui il contribuente fosse già iscritto
nel ruolo comunale con riferimento alla stessa unità immobiliare; tali riduzioni
agevolative non possono comunque mai essere concesse retroattivamente in caso di
omissione della denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non
ricorrentemente

locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è
istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso, di locali ed aree, per un periodo inferiore a 183 gg. di un anno
solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa
annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci
corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della
tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento
della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al
competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di
fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva,
è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per
la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 **Denunce**

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' data facoltà al Servizio preposto di richiedere all'amministrazione del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree;
- la precedente destinazione;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione è quella in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 **Decorrenza della tassa**

La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versta dall'amministrazione.

La cessazione nel corso dell'anno della occupazione o detrazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale a seguito della ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In caso di avvenuto pagamento, la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27.12.2006, n° 296.

Art. 14

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/93, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 472/97- D. Lgs. 473/97).

Art. 15

Sanzioni ed interessi

1. Per tutte le violazioni di cui all'art 76 del Decreto Legislativo 507/93 si applicano le sanzioni previste.
2. In caso di accertamento di cui al comma 5 dell'art. 17 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 471 del 1997, con ammissione della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472 del 1997.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi legali maggiorati di 2 punti, con maturazione giorno per giorno. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza dei pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 17.

Art. 16

Accertamento per denuncia omessa, infedele o incompleta

L'accertamento della tassa per denuncia omessa, infedele o incompleta avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 1 della legge 296 del 27/12/2006 ai commi 161 e 162.

Art. 17

Riscossione

1. A norma e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale o mediante altre modalità di pagamento espressamente indicati dal Comune (quali i soggetti iscritti all'albo delle attività di riscossione di cui all'art. 53 comma 1 del D.Lgs 446/1997, la tesoreria comunale, il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. **Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, anche nelle forme di autoliquidazione, con cadenza bimestrale o in un'unica soluzione, alle seguenti scadenze fisse:**

- 1^ rata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
- 2^ rata entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;
- 3^ rata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento;
- 4^ rata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento;
- in un'unica soluzione nei termini di scadenza della prima rata.

La Giunta comunale può, per specifiche motivazioni, variare con apposita delibera le suddette scadenze.

3. Il Comune, direttamente o tramite soggetto appositamente incaricato, provvede all'invio ai contribuenti, senza nessun aggravio di spese, di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle arce tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento del dovuto alle scadenze previste.
4. **Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, a decorrere dall'anno successivo a quello d'imposizione, si provvederà alla notifica di apposito avviso motivato accertamento in rettifica per parziale o ritardato versamento o d'ufficio per omesso versamento nei termini e con le modalità indicate dai commi 161 – 162 dell'art. 1 della Legge 296/06 con applicazione degli interessi previsti dall'art. 15, irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo per le eventuali spese di notifica.**
5. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale, entro il termine e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni di legge, con spese di procedura ed aggio a carico del contribuente nella misura prevista dalla specifica normativa e da intendersi a totale carico del contribuente se tramite ingiunzione fiscale.

(Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 27.04.2011)

Art. 18 Contenzioso

Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 19 Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dall' 1.1.2011.

(Articolo modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 27.04.2011)